

**CONTRATTO DI FORMAZIONE COMMISSIONATA PER ATTIVITA'
DA SVOLGERE IN MODALITA' OFF-SITE IN PRESENZA O IN
REMOTO NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA CARDIACA**

Tra

MEDTRONIC International Trading Sàrl, C.F. e Partita I.V.A. CHE-116312925, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società" o "Medtronic", con sede legale in Route Du Molliau 31 - CH 1131 Tolochenaz Switzerland, rappresentata per questo atto dal suo Procuratore, Tatiana Zaytseva, nato a Ekaterinburg, Russia, il 14/02/1982, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (C.F. 94045260711- P. IVA. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio nato a Bari il 22/08/1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato dal proprio Consiglio in data 24.01.2024.

PREMESSO CHE

1. La Società opera nel settore dello sviluppo di tecnologie innovative per l'healthcare, per le patologie più complesse e difficili da trattare, con l'obiettivo di contribuire al benessere umano applicando l'ingegneria biomedica alla ricerca, progettazione, produzione e distribuzione di strumenti o apparecchiature per alleviare il dolore, ridare la salute e prolungare la vita.

2. La Società, da sempre impegnata nella formazione e nel supporto dei professionisti sanitari anche in ambito cardiocirurgico coinvolgendo Faculty scientifiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, al fine di realizzare ed erogare uno specifico percorso finalizzato allo sviluppo continuo delle conoscenze e delle competenze in tale ambito disciplinare, ha intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione nel settore della formazione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi di Foggia ed in particolare con il prof. Domenico Paparella, professore ordinario per il S.S.D. Med/23 (Chirurgia Cardiaca),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La Società propone all'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, che accetta, di svolgere uno specifico percorso formativo consistente essenzialmente in attività da svolgere off-site in presenza o in remoto. Tale collaborazione si articolerà così come sinteticamente di seguito riportato e meglio descritto nell'Allegato A (Allegato tecnico-scientifico) in:

- Servizi di consulenza in ambito cardiocirurgico;
- Servizi di formazione e training;
- Servizi di proctoring;
- Attività di formazione inerenti i compiti del Comitato di Consulenza (Advisory Board).

Articolo 2 - Programma formativo

Il programma formativo, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato A.

L'attività oggetto del contratto si articolerà secondo un cronoprogramma (descritto nell'Allegato A) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo l'Università redigerà una relazione/rapporto tecnico sui servizi resi/ risultati

raggiunti.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico e coordinatore delle attività formative, nel prosieguo del presente atto denominato "Responsabile della Prestazione", il prof. Domenico Paparella, professore ordinario per il S.S.D. Med/23(Chirurgia Cardiaca).

La Società designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente l'oggetto del presente contratto il dott. Filippo Malgrati

Articolo 4 - Durata del rapporto contrattuale

Il presente accordo avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento.

L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza. Trascorsi gg trenta (30) dalla data di spedizione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso alla proroga del contratto per il periodo e secondo i termini e le condizioni poste

dalla parte che propone la proroga stessa.

Articolo 5 - Obblighi delle parti

La Società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto (previste nell'Allegato tecnico-scientifico A), la somma massima giornaliera di € 1.720,00 (Millesettecentoventi/00 euro) oltre IVA come per legge. Tale importo sarà erogato per attività della durata di almeno 8 ore nel corso della giornata mentre le attività che richiederanno impegni orari inferiori alle 8 ore saranno compensate in proporzione. L'ammontare massimo stimato delle prestazioni di cui al presente contratto ammonta a € 36.120,00.

Il Dipartimento provvederà ad emettere regolare fattura posticipata a completamento del singolo servizio reso, che dovrà essere intestate a:

MEDTRONIC International Trading Sàrl

Partita I.V.A. CHE-116312925

Route du Molliau 31

CH 1131 Tolochenaz Switzerland

ed inviata al seguente indirizzo e-mail

karine.lancia@medtronic.com.

La Società effettuerà il versamento degli importi dovuti

a fronte dell'emissione delle singole fatture elettroniche da parte del Dipartimento e previa approvazione della relazione tecnica predisposta dal responsabile della prestazione. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Account Owner/Intestatario del conto corrente: UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FOGGIA

Account Number/IBAN: IT67D0526279748T20990001240

Bank/Banca: Banca Popolare Pugliese - Direzione Generale

Bank address/Indirizzo della banca: Via Luttazzi, n. 8 -
73046 Matino (LE)

Country/ Paese: Italia

Sort/SWIFT: BPPUIT33

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della fattura elettronica da parte del Dipartimento.

Si conviene che la Società (Medtronic) effettuerà le prenotazioni e i pagamenti delle ragionevoli spese di viaggio o sistemazione alberghiera relative e strumentali allo svolgimento delle attività del responsabile della prestazione previste dal presente contratto.

Il Dipartimento svolgerà l'attività di cui all'art. 1 e all'art. 2 del presente contratto nel rispetto degli

obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma medesimo.

Il Dipartimento garantisce che il personale universitario impegnato nelle attività formative e scientifiche presso le strutture della Società è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. La Società analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni come meglio precisato all'art. 10.

Le parti convengono che i pagamenti previsti dal presente Contratto: a) sono in linea con il valore di mercato; b) non sono stati determinati tenendo conto del volume o del valore di qualsivoglia referenza o attività imprenditoriale altrimenti iniziata o preventivamente discussa tra le parti. Nessuna previsione del presente Contratto dovrà essere interpretata come obbligazione o incentivo per il Dipartimento e il responsabile della prestazione di acquistare, ordinare, prescrivere o consigliare i prodotti Medtronic.

Articolo 6 - Risoluzione del contratto

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento

qualora uno dei contraenti dichiarare l'impossibilità, per causa ad esso non imputabile, di proseguire la collaborazione. In caso di inadempimento di una delle parti la risoluzione del contratto verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. c.c. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Società non ottemperi al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa. In ogni caso la Società dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'Area Affari Legali dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.

Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla

determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Articolo 7 - Appartenenza dei risultati e proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono alla Società.

In particolare il Dipartimento, nell'ambito esclusivo dei servizi oggetto del presente contratto, si impegna a cedere a Medtronic, qualsiasi invenzione, informazione proprietaria, dati, software, opere dell'ingegno, diritti d'autore, diritti su fotografie e immagini, migliorie, o suggerimenti - siano o meno brevettabili o suscettibili di protezione ai sensi della normativa sul diritto d'autore - concepiti, creati, adattati o sviluppati da o per il Dipartimento, sia che quest'ultimo li abbia realizzati in autonomia o in collaborazione con altri, derivanti da o relativi ai Servizi previsti dal presente contratto o derivati da Informazioni Riservate e qualsiasi altra forma di protezione legale relativa ai beni immateriali prevista dalla legge o dai trattati internazionali, ivi inclusa qualsiasi registrazione,

estensione, domanda o rinnovo.

Il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall'art.5.

Il Dipartimento dichiara e garantisce di avere pieno diritto di cedere la Proprietà Intellettuale, libera da qualsiasi pretesa, onere, garanzia, interesse o qualsiasi altro vincolo.

L'Università di Foggia riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione qualora il committente non provveda a depositare una domanda di brevetto entro cento giorni dal momento nel quale, a seguito di una illustrazione esauriente dei risultati della ricerca, sia stato messo in condizione di predisporre questa domanda.

Nell'utilizzazione dei risultati della ricerca il committente ha l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università di Foggia.

Ciascuna delle Parti si impegna a non usare espressamente o implicitamente il marchio dell'altra parte, la denominazione commerciale, il marchio di servizio, o qualsiasi altra contrazione, abbreviazione o adattamento

dello stesso, o nomi del personale dell'altra parte, in qualsiasi comunicazione di notizia o comunicazione pubblicitaria, raccomandazione di policy, campagna pubblicitaria o qualsiasi altra comunicazione commerciale senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Articolo 8 - Segretezza e tutela della riservatezza

Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Il termine "Informazioni Riservate" sta ad indicare qualsiasi informazione o elemento/dato materiale che:

- è acquisito da parte del Dipartimento e dalla Società che:

i. è identificato come riservato al tempo della comunicazione dello stesso o successivamente entro un lasso di tempo ragionevole;

ii. è un'informazione non pubblica che si riferisce ad

apparecchi o terapie mediche; attività di ricerca o sviluppo; specifiche o informazioni tecniche; business plan quali informazioni finanziarie; di marketing o di vendita; codici informatici; informazioni o documentazioni di natura informatica;

iii. il Dipartimento e la Società hanno un ragionevole motivo per ritenere l'informazione riservata;

- riguarda la Proprietà Intellettuale o deriva da o si riferisce ai Servizi.

Il Dipartimento e la Società sono tenute a non rivelare e a preservare le Informazioni Riservate usando ogni ragionevole cura esattamente come se si trattasse delle proprie informazioni riservate. Il Dipartimento e la Società potranno utilizzare le Informazioni Riservate solo nella misura in cui ciò sia necessario per la prestazione dei Servizi previsti dal Contratto e non potranno rendere pubbliche o diffondere alcuna Informazione Riservata senza la preventiva approvazione scritta della controparte. Il Dipartimento e la Società dovranno immediatamente rivelare alla controparte se vi sia stato accesso da parte di terzi alle Informazioni Riservate o se le stesse siano state rivelate, perse o altrimenti utilizzate non in conformità

al presente Contratto. Qualsiasi rivelazione di Informazioni Riservate da parte del Dipartimento o da parte della Società ad impiegati, agenti o rappresentanti delle proprie rispettive strutture (di seguito definiti collettivamente come "Associati delle parti") dovrà avere luogo solo nei confronti di soggetti che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate per le finalità di cui al presente Contratto e che saranno di conseguenza tenuti a rispettare le condizioni e termini di cui al presente Contratto.

La Società mantiene la titolarità di tutti i diritti, la proprietà e qualsiasi interesse rispetto alle Informazioni Riservate. Né il presente Contratto né qualsiasi comunicazione di Informazioni Riservate potrà ritenersi tale da implicare o rappresentare la concessione al Dipartimento di qualsiasi licenza, interesse in o altro diritto di proprietà intellettuale delle Informazioni Riservate.

Qualora, su espressa indicazione di un consulente legale, il Dipartimento sia costretto per legge a rivelare Informazioni Riservate, il Dipartimento dovrà prontamente rendere nota la circostanza a Medtronic e adottare tutte

le ragionevoli misure per assicurare la protezione delle Informazioni Riservate rivelate nei limiti consentiti dalla legge.

Il Dipartimento non potrà copiare o duplicare alcun materiale contenente Informazioni Riservate salvo sia necessario per la prestazione dei Servizi. Il Dipartimento sarà tenuto a restituire tutti i materiali contenenti Informazioni Riservate al momento della risoluzione o cessazione del presente Contratto o su richiesta della Società, sempre che il Dipartimento possa trattenere copia se richiesto ai sensi di legge.

Articolo 9 - Pubblicazioni

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno - fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale - i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo

nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca

Articolo 10 - Oneri Assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione del presente contratto, indicato nell'allegato tecnico.

Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

Art. 11 - Recesso unilaterale delle parti

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso.

In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte

interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Articolo 12 - Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 13 - Garanzie

Il Dipartimento dichiara e garantisce di non avere obblighi o contratti attualmente in vigore e che non assumerà obblighi o stipulerà contratti per tutta la durata del presente Contratto che siano in contrasto con lo stesso e con la prestazione dei Servizi che ne costituiscono l'oggetto.

Medtronic non paga terzi per promuovere utilizzi non approvati per proprio conto, e il Dipartimento si impegna ad astenersi dal promuovere utilizzi non approvati nel

corso della prestazione dei Servizi.

Articolo 14 - Compliance

Le Parti dichiarano di conoscere ed applicare la normativa vigente in materia di anticorruzione ed in particolare assumono la lingua italiana quale unica lingua ufficiale qualora le parti sottoscrivano anche una versione del presente Contratto in altra lingua.

Il termine "Affiliato" sta ad indicare, qualsiasi società o ente che, direttamente o indirettamente, controlla, viene controllata, o è sotto il comune controllo, di Medtronic. Con il termine "Controllo" si intende una società o ente in cui Medtronic abbia una partecipazione diretta o indiretta pari ad almeno il 50%. Medtronic ha diritto, a sua piena discrezione, ad adempiere agli obblighi a suo carico ai sensi del presente Contratto tramite uno dei propri Affiliati e a condividere con o trasferire ai propri Affiliati qualsiasi beneficio o tutela derivante dal contratto. Tutti i riferimenti al Dipartimento includono gli Associati del Dipartimento e tutte le società o altri enti, a titolo esemplificativo, affiliati a ciascuno di essi.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.96 e s.m.i.

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è l'Avv. Nicola Fabiano - Via Gramsci n. 89/91, 7112 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è il RS Privacy Europe rs.privacyeurope@medtronic.com Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Articolo 16 - Disposizioni di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

Articolo 17 - Spese di registrazione


Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa - parte seconda - di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto è redatto in un unico esemplare firmato digitalmente in formato Pades o similari ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

Il Direttore

Prof. Gaetano Serviddio

 Firmato da:
A7EE762BBB8145E... 10-set-24 | 15:52 CEST

MEDTRONIC International Trading Sàrl

Un Procuratore

Tatiana Zaytseva
DocuSigned by:

 Zaytseva, Tatiana
907B90C308FD4AA... 12-Sep-24 | 10:27 CEST

Allegato tecnico-scientifico A

- (i) contenuti dell'attività
- (ii) cronoprogramma
- (iii) scadenze di presentazione della/delle relazioni.

(i) CONTENUTI DELL'ATTIVITA'

1.SERVIZI DI CONSULENZA

1.1 Prestare consulenza a Medtronic sulle applicazioni mediche sviluppate da Medtronic e determinare i benefici medici degli stessi.

1.2 Effettuare una disamina della letteratura scientifica.

1.3 Partecipare a riunioni organizzate da Medtronic (sia di persona che da remoto via teleconferenza o videoconferenza, a seconda dei casi).

1.4 Revisione di protocolli di Medtronic.

1.5 Essere a disposizione per consultazioni da parte di medici e personale di Medtronic, sia per telefono, via internet da remoto, che di persona sui seguenti argomenti:

a. Analisi e valutazione di prodotti di altri produttori, attualmente disponibili sul mercato, e valutazione di nuovi prodotti, ritrovati e trattamenti sul mercato.

b. Analisi e valutazione di situazioni e procedure tecnicamente complesse.

c. Identificazione e sviluppo di programmi di formazione e training.

d. Sviluppo e miglioramento di protocolli clinici di Medtronic.

e. Sviluppi in ambito clinico.

2.SERVIZI DI FORMAZIONE E TRAINING

2.1 Partecipare e effettuare presentazioni a riunioni di medici (che possono essere condotte di persona o da remoto, anche tramite teleconferenza o videoconferenza, a seconda dei casi) organizzate da Medtronic.

2.2 Fornire corsi di formazione sull'uso sicuro ed efficace dei prodotti Medtronic e su argomenti correlati all'uso appropriato dei prodotti di Medtronic, delle terapie, dei servizi correlati e dei programmi a supporto. Tali corsi di formazione possono essere forniti

di persona o da remoto (ad esempio tramite teleconferenza o videoconferenza).

Tali sessioni di formazione possono essere fornite di persona o da remoto, a seconda dei casi (ad esempio mediante l'uso di strumenti di videoconferenza adeguati, per consentire ai medici partecipanti di visualizzare e interagire con il Responsabile della Prestazione.

3. SERVIZI DI PROCTORING

3.1 Condurre Sessioni di Proctoring consistenti in attività teoriche di supporto presso istituzioni mediche di medici selezionati da Medtronic che effettuano procedure di impianto di Dispositivi. Ogni autorizzazione necessaria ad accedere (in presenza o in remoto) presso l'organizzazione sanitaria prescelta sarà preventivamente ottenuta da Medtronic o dai medici selezionati, senza nessuna responsabilità a carico del Responsabile della Prestazione. Una Sessione di Proctoring dovrà comprendere quanto segue:

- a) Conformemente alle regole dell'istituzione medica dove la Sessione di Proctoring viene svolta, adottare le misure necessarie riguardanti la sessione di Proctoring in programma;
- b) Osservare i medici durante l'impianto del Dispositivo;
- c) Valutare il medico (i medici) per assicurare che siano dimostrate le seguenti competenze e prestare consulenza verbale al medico (ai medici) sull'impiego delle seguenti competenze:
 - i. Appropriata selezione dei pazienti, appropriata scelta del Dispositivo, appropriata tecnica di impianto, appropriata manipolazione del Dispositivo, riconoscimento di condizioni cliniche speciali, come -a titolo esemplificativo ma non esaustivo- danni al Dispositivo, inadeguato supporto al Dispositivo, e necessità di rimozione del Dispositivo.

3.2 I compiti del Responsabile della Prestazione non comprendono la Prestazione di assistenza attiva durante l'operazione come normale funzione del proctoring. Il Responsabile della Prestazione potrà decidere di operare in tal senso in particolari circostanze sulla base del proprio indipendente giudizio medico e senso di responsabilità professionale, ad es. in caso di emergenza medica, ma ciò sempre e solo sulla base della decisione e responsabilità del Responsabile della Prestazione.

3.3 Nel caso in cui il Responsabile della Prestazione ed il medico richiedente il supporto di un Proctoring, abbiano concordato che l'attività venga effettuata in remoto, si applicano le seguenti condizioni:

- (a) il Responsabile della Prestazione deve assicurarsi che:
 - i. i consensi relativi ai pazienti per il Proctoring da remoto sono stati ottenuti dal medico ospitante che sta eseguendo la procedura;
 - ii. la piattaforma utilizzata per facilitare il Proctoring da remoto è stata selezionata e valutata idonea per l'uso da parte del Responsabile della Prestazione, del medico che esegue la procedura

e della sua organizzazione sanitaria. Nel caso in cui venga richiesto a Medtronic di partecipare e fornire tale piattaforma, il Responsabile della Prestazione accetta e procurerà l'accordo del medico che esegue la procedura e della sua organizzazione sanitaria, che Medtronic non sarà responsabile per eventuali limitazioni tecniche, incluso ma non limitatamente a interruzioni del servizio o delle prestazioni di una tale piattaforma.

(b) il Responsabile della Prestazione non deve registrare, archiviare o trasmettere alcun dato del paziente prima, durante o dopo l'attività di Proctor, né acquisire schermate o foto di immagini dello schermo;

(c) il Responsabile della Prestazione non dovrà richiedere alcun dato (paziente o altro) oltre a quello che verrebbe normalmente richiesto durante una attività di Proctor effettuata di persona; e

(d) il Responsabile della Prestazione dovrà adottare misure per proteggere la privacy del paziente, incluso ma non limitato a: fornire supporto in un ambiente privato, se possibile, per limitare l'ascolto o la visualizzazione dello schermo da parte di soggetti terzi, in un ambiente con rumori di sottofondo minimi o con sfondi che potrebbero catturare l'immagine di altre persone e l'utilizzo di una cuffia anziché del vivavoce, a seconda dei casi.

4. COMPITI DEL COMITATO DI CONSULENZA (ADVISORY BOARD)

4.1 Partecipare come membro all'Advisory Board per tutta la durata del presente Contratto e come tale, dovrà:

(a) Partecipare alle riunioni dell'Advisory in qualsivoglia località concordata o da remoto (ad esempio tramite teleconferenza o videoconferenza).

(b) Scambiare idee, rivedere ritrovati, e offrire raccomandazioni su argomenti, come richiesto da Medtronic, incluso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, stati patologici, diagnosi, nuove modalità di cura, sviluppo di prodotti, efficacia terapeutica, sicurezza medica, rimborsi, gestione del paziente, e future necessità professionali.

(c) Consultarsi con Medtronic sulla identificazione e valutazione di nuove frontiere.

(d) Discutere la presentazione di dati relativi alle prestazioni di prodotti davanti alla comunità medica.

(e) Condividere esperienze cliniche e studi clinici attualmente in corso.

(f) Discutere cambiamenti nelle procedure cliniche e gli effetti degli stessi sul design dei prodotti.

(g) Fornire feedback su attuali ricerche di prodotto e / o ritrovati.

4.2 Essere disponibile per la consultazione da parte del personale di Medtronic sia per telefono, via internet, o di persona, per discutere brevemente questioni e fornire input su argomenti relativi a quelli discussi in sede di riunioni dell'Advisory Board e sottoporre a Medtronic una relazione dettagliata che comprenda il nome delle persone che hanno consultato il componente del Board, l'oggetto della(e) consultazione (i), e la data e il luogo della stessa.

(ii) **cronoprogramma**

Medtronic ha proposto di stipulare il rapporto di collaborazione con il Dipartimento per l'effettuazione da parte del Prof. Domenico Paparella delle attività sopra descritte, sia in presenza che da remoto, prevedendo il seguente cronoprogramma di massima:

- o Servizi di Consulenza per una durata massima di 2 eventi/giornate annue
- o Servizi di Formazione e Training per una durata massima di 5 eventi annui
- o Servizi di Speaking per una durata massima di 4 eventi/giornate annue
- o Servizi di Proctoring per una durata massima di 8 eventi/giornate annue
- o Compiti del Comitato di Consulenza (Advisory Board) per una durata massima di 2 eventi/giornate annui

(iii) **eventuali scadenze di presentazione della/delle relazioni:**

Entro 30 giorni dalla prestazione dei Servizi resi ai sensi del presente Contratto e comunque non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del presente Contratto, il Responsabile della Prestazione dovrà emettere regolare fattura unitamente ad una descrizione dettagliata dei Servizi resi ai sensi del presente Contratto. Tale descrizione dei Servizi resi dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- per **Consulenze** prestate, il nome delle persone che si consultano con il Responsabile della Prestazione, la materia oggetto della/e consulenza/e e la data e il luogo della stessa;
- per presentazioni effettuate dal Responsabile della Prestazione, copia del manoscritto o una bozza, data e luogo dell'incontro;
- per **Sessioni di Training** condotte dal Responsabile della Prestazione, (i) il programma del training, (ii) la data in cui la sessione di Training è stata condotta, (iii) i nomi, le firme e gli indirizzi dei medici che hanno partecipato a tale sessione di Training, e (iv) una dichiarazione, firmata dal Responsabile della Prestazione, dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi della sessione di Training;
- per **Sessioni di Proctoring**: (i) la data nella quale la sessione è stata condotta, (ii) i nomi, firme e gli indirizzi dei medici che hanno partecipato a tali sessioni, (iii) il numero di Devices impiantati in ogni

sessione di proctoring; e (iv) una dichiarazione, sottoscritta dal Proctor, circa il raggiungimento degli obiettivi della sessione.

- per riunioni dell'**Advisory Board**, il nome delle persone che hanno consultato il componente del Board, l'oggetto della(e) consultazione (i), e la data e il luogo della stessa.

Il Responsabile della Prestazione potrà utilizzare il "Modello di rapporto delle attività" allegato come Allegato A, includendo qualsiasi ulteriore informazione si ritenga necessaria.